

Convenzione del 31/10/1989 n. 376

Titolo del provvedimento:

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/1989)

art. 1

Soggetti.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

II) l'imposta sul reddito delle joint ventures con investimenti cinesi ed esteri;

III) l'imposta sul reddito delle imprese estere; e

IV) l'imposta locale sui redditi,
(qui di seguito indicate quali "imposta cinese");

b) per quanto concerne la Repubblica italiana:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

III) l'imposta locale sui redditi, ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte indicate al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo dopo tali modifiche.

art. 3

Definizioni generali.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Cina" designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compreso il suo mare territoriale, a cui si applica la

legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di là del suo mare territoriale, su cui la Repubblica Popolare Cinese esercita i diritti di sovranità per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo marino e delle risorse delle acque sovrastanti in conformità del diritto internazionale;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, in conformità del diritto consuetudinario internazionale e della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marino ed alle risorse naturali;

c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Cina;

d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede centrale o la sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

I) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

II) ogni persona giuridica, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) il termine "Autorità competente" designa:

I) per quanto concerne la Cina: il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;

II) per quanto concerne la Repubblica italiana: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Residenza.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residenti di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Se dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata

residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sua sede centrale o la sede della sua direzione effettiva.

art. 5

Stabile organizzazione.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività' di supervisione ad essi collegata, ma solo quando detto cantiere, o attività' si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
- h) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa di uno stato contraente per mezzo di impiegati o di altro personale nell'altro stato contraente, purché tali attività' si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività' che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, ha ed abitualmente esercita il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto primo Stato contraente con riguardo ad ogni attività' che tale persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività' siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 le quali, se esercitate per mezzo della sede fissa di affari, non qualificerebbero questa sede fissa di affari come una stabile organizzazione, in base alle disposizioni di detto paragrafo.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività'. Tuttavia, se le attività' di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società' residente di uno Stato contraente controlli o sia

controllata da una societa' residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

art. 7

Utili delle imprese.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Allorché uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di

tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede centrale o la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizi

art. 9

Imprese associate.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Allorche':

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'art. 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

art. 11

Interessi.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati:

a) al governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o alla sua banca centrale o ad un istituto finanziario interamente posseduto da detto Governo;

b) ad un residente di detto altro Stato in relazione a crediti finanziati indirettamente dal governo di detto altro Stato, da un suo ente locale e dalla sua banca centrale o da un istituto finanziario interamente posseduto da detto Governo.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della sua base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

art. 12

Canoni.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

art. 13

Utili di capitale.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui l'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una societa' il cui patrimonio e' costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno stato contraente sono

imponibili in detto stato contraente.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 4 che costituiscono una partecipazione del 25% in una società che è residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

6. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

art. 14

Professioni indipendenti.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente; tuttavia, detti redditi sono imponibili anche nell'altro stato contraente nelle seguenti circostanze:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputati a detta base fissa;

b) se egli soggiorna nell'altro stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivino dalle proprie attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "Professioni indipendenti" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di

membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.

art. 18

Pensioni.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 19

Funzioni pubbliche.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisioni o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:

I) abbia la nazionalita' di detto Stato, o

II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato ne abbia le nazionalita'.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Insegnanti e ricercatori.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Una persona fisica che e' o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e soggiorna in detto primo Stato contraente allo scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso una universita', un istituto d'istruzione superiore, una scuola o un istituto di istruzione o ricerca scientifica e' esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento, conferenze o ricerca, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo nel detto primo Stato contraente.

art. 21

Studenti e apprendisti.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante che e' o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto primo Stato unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato contraente.

2. Le remunerazioni che uno studente, un apprendista o un tirocinante che e' o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente riceve in relazione ad un impiego che esercita in detto primo Stato ai fini di istruzione o di apprendistato non sono imponibili in detto primo Stato.

3. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono applicate solamente per un periodo di tempo che e' ragionevolmente o usualmente necessario per completare l'istruzione o l'apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godra' dei benefici del paragrafo 1 del presente articolo per piu' di 5 anni dall'inizio di tale istruzione o apprendistato.

art. 22

Redditi non espressamente previsti.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricollegghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti del presente Accordo e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente.

art. 23

Eliminazione della doppia imposizione.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta

sui redditi pagata in Cina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Nel caso di un residente della Cina:

- quando un residente della Repubblica Popolare Cinese percepisce un reddito dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia su tale reddito ai sensi delle disposizioni del presente Accordo è concesso un credito sull'imposta cinese applicata a tale residente; l'ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere l'ammontare dell'imposta cinese calcolata su tale reddito conformemente alla legislazione ed alla normativa fiscale della Repubblica Popolare Cinese;

- quando il reddito proveniente dall'Italia è un dividendo pagato da una società residente dell'Italia ad una società residente della Repubblica Popolare Cinese che possiede non meno del 10 per cento delle azioni della società che paga i dividendi, il credito terra conto dell'imposta dovuta in Italia dalla società che paga i dividendi in relazione al proprio reddito.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa e per un ammontare non superiore:

- a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli articoli 10 e 11;
- b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

art. 24

Non discriminazione.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le

disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

art. 25

Procedura amichevole.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme al presente Accordo, egli puo', nonostante i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo.

2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti dei Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

art. 26

Scambio di informazioni.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria al presente Accordo, e in particolare per prevenire l'evasione di tali imposte. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

- di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

- di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 28

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverra' lo scambio delle note diplomatiche indicanti l'avvenuto completamento delle procedure legali interne necessarie in ogni Paese per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo si applichera' con riferimento ai redditi realizzati nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Accordo.

art. 29

Denuncia.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

Il presente Accordo rimarra' in vigore illimitatamente, ma ciascuno Stato contraente puo' il, o prima del, 30 giugno di ogni anno solare che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, notificarne la cessazione per iscritto all'altro Stato contraente per via diplomatica.

In tal caso il presente Accordo cessera' di avere effetto con riferimento ai redditi realizzati nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

Protocollo

Protocollo aggiuntivo.

Testo: in vigore dal 13/12/1990 con effetto dal 01/01/1991

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante del predetto Accordo.

Resta inteso:

a. che, qualora fosse successivamente introdotta una imposta sul patrimonio, l'Accordo si applichera' anche a tale imposta e la doppia imposizione sara' evitata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 23;

b. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 dell'Accordo, non e' ammessa alcuna deduzione relativa a somme (diverse dai rimborsi di spese effettive) pagate o attribuite da una stabile organizzazione di un'impresa alla sede centrale dell'impresa o ad altri suoi uffici, a titolo di:

I - canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti;

II - provvigioni, per specifici servizi resi o per attivita' di direzione; e

III - interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione, salvo il caso in cui l'impresa sia un istituto bancario;

c. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, il termine "dividendi" comprende gli utili distribuiti da "joint ventures";

d. che, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11, il termine "interessi" comprende anche ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono;

e. che,

I - con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 12, nell'applicare la presente disposizione le somme provenienti dall'uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono imponibili in ragione del 70% dell'ammontare lordo dei canoni;

II - con ulteriore riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 12,

l'imposta ivi prevista si applica, nel caso in cui in un contratto misto siano comprese la fornitura di "know - how" tecnico e la vendita di attrezzature o macchinari, soltanto sul pagamento relativo al "know - how";

III - con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 12, la definizione del termine "canoni" comprende i pagamenti per l'utilizzo di "know - how";

f. che, con riferimento all'ultima frase del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 5 dell'articolo 11, del paragrafo 4 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 22, le disposizioni ivi contenute non impediscono a ciascuno Stato contraente di applicare la propria legislazione nazionale, purché non sia contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 del presente Accordo;

g. che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "nonostante i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne una applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo;

h. che, le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente se il diritto alla riscossione di dette imposte è limitato dalle disposizioni del presente Accordo. Le istanze di rimborso che saranno presentate nei termini stabiliti dalla legislazione italiana devono essere corredate da un attestato ufficiale della relativa autorità competente cinese certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità all'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione delle precedenti disposizioni. Tuttavia, la presente disposizione non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo una prassi diversa dai rimborsi per la concessione delle riduzioni d'imposta prevista dal presente Accordo.